



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

♦ Tel. 0432 / 812111 – 812112
Fax 0432 / 810065

sito internet: www.comune.fagagna.ud.it

CAP 33034
Codice fiscale 80004910305

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA E DI ACCESSO AI SERVIZI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

Approvato con delibera C.C. n. 49 del 02.10.2006

*Interventi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico,
L.R. 41/96 art. 6 co.1, lett. a e b;
Servizio di aiuto personale L.R. 41/96 art. 6 co.1, lett. d*

CAPO I

Interventi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico, L.R. 41/96 art. 6 co.1, lett. a e b

Art.1

Premessa

La legge quadro sui portatori di handicap (L. 5 febbraio 1992 n. 104) ha dedicato all'integrazione scolastica i seguenti articoli:

Diritto all'educazione e all'istruzione (Art. 12)

Integrazione scolastica (Art. 13)

Modalità di attuazione dell'integrazione (Art. 14)

Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (Art. 15)

Valutazione del rendimento e prove d'esame (Art. 16)

Tali articoli sono stati richiamati nella L.R. 41/96.

Il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata viene garantito in ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Viene superato l'inserimento scolastico inteso come sola presenza fisica nella scuola di alunni senza qualità e con un destino didattico-educativo indefinito.

L'esercizio del diritto all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né dalle disabilità connesse all'handicap.

Gli interventi erogati in ambito scolastico così come definiti dalla L.R. 41/96, sono sanciti come diritto allo studio dalla Costituzione Italiana e pertanto verranno erogati in forma gratuita.

Per tutti gli interventi extrascolastici vi sarà una compartecipazione dell'utenza alla spesa sostenuta dal Comune, come di seguito normato.

Per gli interventi scolastici a domicilio nei casi di situazioni sanitarie particolari, l'attività svolta dall'educatore verrà considerata come effettuata in ambito scolastico.

Art. 2

Modalità di erogazione del servizio

I minori e gli utenti potenziali dei servizi assistenziali ed educativi di cui al presente Regolamento dovranno essere in possesso del verbale di accertamento della situazione di handicap, così come richiamato dalla L. 104/92 e dal D.P.C.M. n. 185/2006.

L'accesso ai servizi dovrà avvenire secondo la seguente modalità:

- istanza indirizzata all'Ente Gestore dei Servizi sociali comunali ed al Comune di Fagagna, su apposito modulo, firmata dagli esercenti la potestà genitoriale o tutoria, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del D. Lgs n. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs n. 130/2000, e dall'attestazione ISEE;
- valutazione della situazione socio assistenziale in Equipe Multidisciplinare per l'Handicap, con definizione del progetto di vita, del singolo Progetto Assistenziale Individualizzato, dell'ambito di realizzazione (scolastico ed extrascolastico), della frequenza settimanale degli interventi e dei relativi costi;
- l'Ente gestore, attraverso il Servizio Sociale dei Comuni, trasmetterà al Comune una scheda riassuntiva, contenente il Progetto Assistenziale Individualizzato, i costi del progetto e la quota di compartecipazione dell'utente ai costi del servizio, determinata sulla base dell'ISEE prodotto e dei livelli di compartecipazione stabiliti dal Comune;
- accettazione, qualora sussistano i requisiti, da parte del Comune dell'istanza di attivazione del servizio nei confronti dell'interessato, in cui verrà formalizzato l'onere della compartecipazione nonché le modalità di pagamento;
- l'Ente Gestore provvederà al coordinamento di ogni fase successiva, attuativa del progetto.

In assenza della documentazione economica (ISEE), le domande non saranno accolte, salvo che il richiedente si faccia carico del costo totale del Progetto Assistenziale Individualizzato.

In presenza di rischio per i minori destinatari del progetto assistenziale, il Servizio Sociale dei Comuni potrà proporre, in accordo con il Comune, l'attivazione del servizio anche in assenza della documentazione reddituale (ISEE).

Per l'anno scolastico 2006/2007 verranno accolte, in regime di deroga, anche le istanze prive di certificazione di cui alla L. 104/92, in attesa anche del regolamento attuativo del DPCM n. 185/06.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 41/96, l' Equipe Multidisciplinare per l'Handicap risulterà titolare del ruolo di progettazione e coordinamento degli interventi, garantendo la presa in carico dei casi, l'elaborazione del progetto di vita (Progetto Assistenziale Individualizzato) e la continuità degli interventi.

Art. 3

Fruizione centri estivi

L'onere per la fruizione dei centri estivi promossi dal Comune, da parte dei minori portatori di handicap che necessitano di un accompagnamento individualizzato, è a totale carico delle famiglie, salvo che, con Deliberazione di Giunta comunale, venga stabilito diversamente per casi particolari.

Art. 4

Interventi a favore di maggiorenni

Viene garantito il supporto scolastico assistenziale ed educativo anche ai ragazzi con disabilità psico-fisica che compiono i 18 anni dopo il 1° ottobre, per il solo anno scolastico di riferimento.

Gli interventi socio-assistenziali ed educativi in favore di ultradiciottenni certificati in base alla L. 104/92 verranno garantiti, di norma, ai soli soggetti con problemi fisici anche dopo la maggiore età.

Art. 5

Residenza fruitori degli interventi

Gli interventi di cui al presente Regolamento verranno erogati in favore di cittadini residenti nell'Ambito socio assistenziale a cui il Comune di Fagagna appartiene. Nel caso di cittadini sottoposti a potestà tutoria di altro Comune verrà chiesta garanzia del rimborso delle spese sostenute dal Comune di Fagagna per la realizzazione degli interventi. Qualora nel corso della realizzazione del Progetto Assistenziale Individualizzato subentrasse un cambio di residenza del fruitore del progetto, verrà chiesto al Comune di nuova residenza garanzia per la continuità degli interventi per l'anno scolastico di riferimento.

CAPO II

Servizio di Aiuto personale L.R. 41/96 art. 6 co.1, lett.d

Art. 6

Modalità di erogazione del servizio

Le istanze per l'attivazione del servizio di aiuto personale seguiranno le modalità di presentazione di cui all'articolo 2.

Le istanze formulate su apposito modulo verranno sottoscritte dall'interessato o da chi esercita la potestà tutoria.

Tale servizio seguirà le medesime modalità di compartecipazione sopra esposte.

Il servizio di aiuto personale è di norma indirizzato a giovani adulti.

SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

Interventi assistenziali ed educativi in ambito scolastico ed extrascolastico L.R. 41/96 art. 6 co.1, lett. a e b

Servizio di Aiuto Personale L.R. 41/96 art. 6co.1, lett. d

Tabella 1) Soglie per l'ammissione alle agevolazioni

<i>ISEE</i>	<i>COMPARTECIPAZIONE</i>
fino a € 7.500,00	Compartecipazione non dovuta
da € 7.500,01 a € 9.500,00	10% del progetto con compartecipazione massima di € 500,00
da € 9.500,01 a € 11.500,00	20% del progetto con compartecipazione massima di € 1.000,00
da € 11.500,01 a € 13.500,00	30% del progetto con compartecipazione massima di € 1.500,00
da € 13.500,01 a € 15.500,00	40% del progetto con compartecipazione massima di € 2.000,00
da € 15.500,01 a € 17.500,00	50% del progetto con compartecipazione massima di € 2.500,00
da € 17.500,01 a € 19.500,00	60% del progetto con compartecipazione massima di € 3.000,00
da € 19.500,01 a € 21.500,00	80% del progetto con compartecipazione massima di € 3.500,00
oltre € 21.500,01	Costo intero del progetto

La compartecipazione massima prevista dalla tab. 1), si intende per singolo Progetto Assistenziale Individualizzato.